

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1646/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 842/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, per poter controllare meglio i quantitativi di burro in uscita dalle scorte d'intervento nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1549/88<sup>(4)</sup>, appare opportuno sospendere la possibilità di vendere il burro in giacenza ad un prezzo determinato, possibilità prevista al titolo VII del citato regolamento, nonché di ridurre per lo stesso motivo il termine previsto per il prelievo del burro nell'ambito della gara;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87<sup>(6)</sup>, dispone che le spese sostenute a norma di questo regolamento sono a carico del FEAOG, sezione garanzia; che la modifica che dovrà essere apportata al regime di finanziamento della politica agraria comune in seguito alle decisioni prese dal Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 non consente di tener conto, per l'esercizio 1988, delle spese sostenute dopo il 15 settembre 1988; che le operazioni materiali di uscita dal magazzino devono pertanto essere effettuate prima di tale data; che occorre di conseguenza prevedere

che le operazioni di prelievo del burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2409/86 siano terminate a tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

All'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« L'aggiudicatario preleva il burro assegnatogli entro 30 giorni, calcolati a decorrere dal giorno previsto per la presentazione delle offerte e comunque entro il 15 settembre 1988. La presa in consegna può essere frazionata ».

### Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, seconda frase e dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2409/86 è sospesa.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal procedimento di aggiudicazione per il quale il termine di presentazione delle offerte scade il 14 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.